



Comune di Cavaria con Premezzo

(Provincia di Varese)

Piazza S. Pertini n.75-21044 Cavaria con Premezzo

REGOLAMENTO MERCATO AGRICOLO KM 0

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2022



Comune di Cavaria con Premezzo

(Provincia di Varese)

INDICE

- Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione.
- Articolo 2 – Definizioni.
- Articolo 3 – Mercato agricolo di vendita diretta – Modalità istitutive.- area per il mercato
- Articolo 4 – Prodotti ammessi alla vendita.
- Articolo 5 – Posteggi.
- Articolo 6 – Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli.
- Articolo 7 – Concessione all'utilizzo del posteggio.
- Articolo 8 – Rilascio della concessione.
- Articolo 9 – Canone per l'occupazione del suolo pubblico
- Articolo 10 – Svolgimento del mercato e comportamento degli operatori.
- Articolo 11 – Valorizzazione dei mercati Agricoli ed incentivi
- Articolo 12 – Vigilanza e sanzioni
- Articolo 13– Rispetto degli altri Regolamenti comunali.
- Articolo 14 – Rinvio alle disposizioni di legge.
- Articolo 15- Entrata in vigore e diffusione

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione.

1- Il mercato di Cavaria con Premezzo è un servizio di interesse pubblico che persegue le seguenti finalità:

- promuovere iniziative di commercializzazione in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali;
- promuovere l'attività di vendita da parte di imprese agricole operanti prioritariamente nell'ambito territoriale provinciale e secondariamente nell'ambito delle province limitrofe;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori anche dei prodotti biologici;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici per i prodotti stessi, per l'ambiente e per la sicurezza stradale;



Comune di Cavaria con Premezzo

(Provincia di Varese)

-
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato.

A tal fine gli assegnatari si impegnano a rispettare la regolarità dell'erogazione del servizio, a fornire ai consumatori una adeguata informazione in merito all'origine dei prodotti ed ai prezzi di vendita, secondo le norme previste dal presente regolamento.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di vendita, trasformazione e divulgazione, anche a livello dimostrativo, dei prodotti agricoli provenienti in via principale dall'attività diretta, svolta da parte degli imprenditori agricoli in apposite aree o spazi, nel rispetto dei principi e norme previsti dalle disposizioni vigenti che vengono di seguito elencate:

- articolo 4 comma 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 Novembre 2007;
- articolo 2135 del Codice Civile;
- articolo 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- circolare regionale della Direzione Generale Agricoltura dell'11 dicembre 2008, prot.M1.2008.0025389;
- articoli 3, 7, 7bis e 13 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- 2. L'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento non è assoggettato, o assoggettabile, al decreto legislativo n. 114/98 ed alle leggi regionali disciplinanti il commercio in sede fissa o su area pubblica.
- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09.03.2021.

Articolo 2

Definizioni.

1. Agli effetti del presente Regolamento si intende:

- **decreto legislativo:** il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228

- **decreto ministeriale:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 Novembre 2007;

- **norme igienico/sanitarie:** le norme igienico/sanitarie prescritte con Regolamento 852/2004 CE;

- **imprenditore agricolo:** chi esercita una attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile anche in forma associata, iscritti al registro imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/93

- **altri operatori:** coloro che effettuano attività di vendita, di erogazione di servizi o prestazioni o che effettuano attività dimostrative all'interno del mercato agricolo di vendita diretta

- **mercato agricolo:** lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento da parte di almeno tre o più imprenditori agricoli in una area ben determinata od identificabile con il successivo punto

- **area mercatale agricola:** l'area pubblica, sulla quale si svolge il mercato agricolo di vendita diretta



Comune di Cavaria con Premezzo

(Provincia di Varese)

-
- **posteggio:** lo spazio dell'area mercatale agricola che viene utilizzata per l'attività di vendita
 - **concessione del posteggio:** atto amministrativo che permette l'uso di una determinata porzione dell'area mercatale agricola di uso pubblico da utilizzarsi per l'attività di vendita;
 - **prodotti tipici lombardi:** prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia come definiti da apposito Decreto direttoriale del 18 luglio 2005 emanato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
 - **produzione biologica/integrata:** tipo di produzione agricola che considera l'intero ecosistema agricolo, sfrutta la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, promuove la biodiversità dell'ambiente in cui opera ed esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi e organismi geneticamente modificati;
 - **strutture comunali competenti:** il Servizio del Commercio responsabile del procedimento amministrativo inerente la gestione del mercato agricolo; la vigilanza del mercato è affidata al Servizio di Polizia Locale, ufficio Tributi per la riscossione della TOSAP.

Articolo 3

Mercato agricolo di vendita diretta – Modalità istitutive Aree per i mercati agricoli

1. Il mercato dei produttori agricoli di Cavaria con Premezzo è istituito direttamente dall'Amministrazione Comunale
2. Promotore del "Mercato agricolo" è il Comune di Cavaria con Premezzo:
 - area di svolgimento: area parcheggio antistante Piazza Pertini (piazza mercato) in Cavaria con Premezzo;
 - giorno: il mercato si effettua, di regola, la terza domenica del mese;
 - fascia oraria di esercizio: dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
 - tipologia dei prodotti ammessi alla vendita: formaggi, miele, latte e derivati, ortaggi, frutta, carne, salumi, farine, riso, uova, vino, birre artigianali, marmellate, confetture, sottoli e sottaceti, passate e pelati, fiori, piante e sementi. Saranno inoltre privilegiati i prodotti locali e di stagione;
 - numero massimo di posteggi: 12;
3. Limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, ovvero per ogni altro motivo di pubblico interesse.
4. Con specifica delibera di Giunta comunale possono svolgersi edizioni straordinarie del mercato dei produttori agricoli nell'ambito di manifestazioni pubbliche che si svolgono sul territorio comunale. Nella delibera deve essere specificata l'area e la data di svolgimento, il numero dei banchi ammessi e le modalità di accesso da parte degli interessati.
5. Le domande di effettuazione di edizioni aggiuntive straordinarie del mercato agricolo devono essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento del mercato e sulla proposta si esprime il Responsabile della struttura comunale competente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa.



Comune di Cavaria con Premezzo

(Provincia di Varese)

Articolo 4

Prodotti ammessi alla vendita

1. Nei mercati agricoli devono essere messi in vendita principalmente prodotti alimentari derivanti dalla coltivazione, lavorazione e conservazione e trasformazione, delle materie prime provenienti dai cicli produttivi agricoli (coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento di animali)
2. Contestualmente possono essere somministrati i prodotti messi in vendita anche previa semplice attività di manipolazione e cottura, nel rispetto delle procedure igienico-sanitarie e veterinarie nonché della regolarità delle strutture ed attrezzature.
3. Deve essere garantito il rispetto del ciclo di conservazione per i prodotti sottoposti alla catena del freddo.
4. Non è ammessa la vendita di animali vivi.

Articolo 5

Posteggi.

1. Le disposizioni, la suddivisione dei posteggi sulla base della tipologia dei prodotti offerti e le dimensioni dei posteggi saranno definiti con apposito atto di Giunta comunale.
2. E' possibile utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare le merci e gli operatori.
3. Le merci non potranno essere depositate al suolo ma dovranno essere utilizzati appositi banchi o manufatti di altezza non inferiore ad un metro.
4. Gli operatori ammessi al "Mercato Agricolo" di Cavaria con Premezzo sono tenuti al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal Reg. CE 852/2004 e 853/2004 e sono soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità sanitarie competenti.
5. Devono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti.
6. L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, sull'origine del prodotto, sulla composizione e sulla tracciabilità.
7. L'azienda agricola deve identificarsi mediante esposizione, ben visibile al pubblico, di apposito cartello.
8. L'imprenditore agricolo, persona fisica o società di persone, può avere diritto ad ottenere l'assegnazione di un solo posteggio.

Articolo 6

Soggetti ammessi alla vendita nel mercato agricolo

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:
 - abbiano la sede produttiva nell'ambito territoriale della provincia di Varese e delle province limitrofe;
 - vendano prodotti agricoli o prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione della propria azienda, o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228;



Comune di Cavaria con Premezzo

(Provincia di Varese)

-
- siano iscritti nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580.
 - 2. L'attività di vendita nel Mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n.296 dai relativi familiari coadiuvanti e familiari non coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa compreso dipendenti stagionali.
 - 3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli e soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Articolo 7

Concessione all'utilizzo del posteggio

1. Il Comune rilascia agli aventi diritto la concessione di posteggio nel mercato agricolo di Cavaria con Premezzo. La concessione ha la durata di un anno ed è rinnovabile per la stessa durata.
2. Sarà possibile sospendere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:
 - in caso di lutto o gravi impedimenti familiari
 - per malattia
 - per insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.
3. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo al Comune con un preavviso di almeno trenta giorni.
4. La concessione per l'utilizzo del suolo pubblico viene rilasciata dal Responsabile del servizio competente in materia di commercio su aree pubbliche.
5. La concessione dovrà contenere: i dati dell'imprenditore, la tipologia di merce per cui si autorizza la vendita, i dati identificativi del posteggio, le relative misure di ingombro, eventuali limiti o vincoli o divieti.
6. Le concessioni possono avere valenza limitata alla stagionalità dei prodotti.

Articolo 8

Rilascio della concessione.

1. La concessione all'utilizzo di un posteggio all'interno del mercato riservato agli imprenditori agricoli su area pubblica istituito dal Comune, viene rilasciata attraverso bando.
2. Nel bando saranno individuate le modalità di presentazione delle domande, con particolare riferimento ai criteri indicati al comma 4 del presente articolo.
3. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo devono inviare al Comune specifica domanda, contenente:
 - a. le proprie generalità;
 - b. gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
 - c. l'indicazione del luogo della sede produttiva dell'azienda;
 - d. la tipologia dei prodotti che intendono porre in vendita e le dimensioni del posteggio richiesto



Comune di Cavaria con Premezzo

(Provincia di Varese)

-
- f. la garanzia che saranno messe in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell'origine dei prodotti;
- g. l'eventuale previsione di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell'ambiente (per esempio, l'utilizzo obbligatorio di sacchetti in materiale biodegradabile, la preferenza verso prodotti di basso impatto ambientale e di prossimità, ecc.);
- h. l'eventuale previsione di attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
- j. l'impegno a porre in vendita prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria Azienda o dall'Azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- k. la specificazione del periodo in cui si intende partecipare al mercato, per i prodotti a carattere stagionale;
4. Il bando, predisposto dal Responsabile della struttura comunale incaricata, riportante il termine ultimo utile per la presentazione delle domande ed i requisiti che si dovranno possedere, dovrà essere:
- pubblicato all'Albo Pretorio
 - inviato alle Associazioni Provinciali di categoria;
 - inviato alle Associazioni degli utenti.
5. Il Responsabile della struttura comunale competente, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando di concorso provvederà all'istruttoria di tutte le domande pervenute ed alla formazione della graduatoria al fine del rilascio delle concessioni disponibili, nel rispetto delle disposizioni generali del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.
6. La graduatoria sarà effettuata secondo l'attribuzione del seguente punteggio:
criterio di assegnazione: Punti
- Sede azienda nel comune di Cavaria con Premezzo = 5 punti
 - Sede azienda nei comuni confinanti con Cavaria con Premezzo = 4 punti
 - Sede azienda fino a 20 km da Cavaria con Premezzo = 3 punti
 - Sede azienda oltre 20 e fino a 50 Km da Oggiona con Santo Stefano= 2 punti
 - Sede azienda oltre 50 km da Cavaria con Premezzo = 1 punto
 - Produzione biologica/integrata= 2 punti
 - Vendita di prodotti con marchio o certificazioni di qualità (d.o.p. - i.g.p. - d.o.c. - d.o.c.g.- ecc.) = 2 punti per ciascun prodotto
 - Alimenti tipici lombardi (elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali inclusi nella lista pubblicata dal Ministero) prodotti in azienda = 2 punti per ciascun prodotto
 - Impegno a presenziare al maggior numero di mesi al mercato= 3 punti per un minimo di 6 mesi.
 - Consegna spesa a domicilio in tutto il territorio comunale punti 10
 - Consegna spesa a domicilio nelle vie limitrofe dell'area mercatale punti 5
7. A parità di punteggio si procederà alla verifica dell'ordine di arrivo della domanda, in caso di ulteriore parità si procederà all'estrazione a sorte.
8. L'esito delle domande, sarà comunicato agli interessati entro 15 giorni dalla data in cui è stata formata la graduatoria.



Comune di Cavaria con Premezzo

(Provincia di Varese)

9. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, prescritti dal bando.

10. Ad assegnazione effettuata, l'ufficio tecnico comunale provvederà a redigere la planimetria dell'area mercatale, riportante le misure dei banchi degli assegnatari.

11. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, può prevedere l'opportunità di avviare una fase sperimentale di mesi 12 dell'istituzione del mercato agricolo che, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge ed il possesso dei requisiti da parte dei partecipanti, consenta alle aziende interessate di effettuare la vendita dei prodotti agricoli, con l'acquisizione della concessione temporanea di suolo pubblico, presso l'area parcheggio antistante Piazza Pertini (piazza mercato) in Cavaria con Premezzo.

Articolo 9

Tassa per l'occupazione del suolo pubblico

1. Il concessionario di posteggio dovrà corrispondere la tassa per l'occupazione di suolo pubblico ai sensi del regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. La tassa di occupazione del suolo pubblico per il mercato agricolo è determinata dalla Giunta Comunale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
3. L'importo che ciascun commerciante deve pagare è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata, deve essere corrisposto in rate trimestrali anticipate, entro i primi 15 giorni di ogni trimestre.
4. Ogni operatore, a fine giornata, dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti e lasciare il proprio posteggio e le zone immediatamente circostanti completamente sgombrati e puliti.
5. Al fine di contenere i rifiuti, e tutelare l'ambiente, i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti dovranno essere di carta o altro in materiale biodegradabile.
6. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal regolamento comunale per i servizi di nettezza urbana, o, in mancanza, quelle generali previste dal presente regolamento per le violazioni delle disposizioni in esso contenute ovvero quelle previste dal TUEL, D.lgs. n. 267/2000.

Articolo 10

Svolgimento del mercato e comportamento degli operatori.

1. Nel rispetto della risuddivisione delle funzioni e compiti, il Responsabile del Servizio Commercio ed il Responsabile della Polizia Locale possono emanare specifiche ordinanze.
2. La vigilanza ed il controllo dei mercati agricoli è affidata agli organi di Polizia Locale.
3. Le assenze devono essere sempre giustificate per iscritto al primo mercato agricolo utile.
4. I posteggi dovranno essere occupati dai titolari di concessione non prima della mezz'ora antecedente all'inizio delle operazioni di vendita (ovvero non prima delle ore 07,30) e resi liberi entro la mezz'ora successiva alla fine delle operazioni di vendita (ovvero entro e non oltre le ore 13,30).
5. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari per assenza temporanea sono assegnati con i successivi criteri:



Comune di Cavaria con Premezzo

(Provincia di Varese)

a) in via primaria agli operatori che hanno partecipato al bando di assegnazione dei posteggi, presenti nella graduatoria e non risultati assegnatari di posteggio, fino ad esaurimento degli stessi;

b) in caso di non presenza degli operatori di cui al punto a), i posteggi liberi verranno assegnati agli operatori presenti sul posto, in possesso dei requisiti di cui all'art.6, in ordine di anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.

6. I titolari di concessione di posteggio, dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni: obbligo di rispetto di tutte le norme igieniche atte a garantire sicurezza e salubrità dei prodotti;

- obbligo di esposizione dell'originale dei titoli autorizzativi;
- obbligo di esposizione dei prezzi praticati nonché di tutte quelle indicazioni obbligatorie per norme di legge relative all'igiene degli alimenti e loro provenienza;
- utilizzo degli strumenti di peso e misura conformi alle disposizioni metriche vigenti;
- non possono occupare una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione del posteggio e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi;
- è vietato richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercato agricolo;
- trattandosi di utilizzo di suolo pubblico è vietata qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante.

7. Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercati agricoli al fine di tutelare la sicurezza, l'igiene, la concorrenza e la trasparenza dei prezzi.

Articolo 11

Valorizzazione dei mercati Agricoli ed incentivi.

1. Contestualmente all'attività di vendita nel mercato agricolo possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, ai cicli di lavorazione e trasformazione dei prodotti o materie prime, alla creazione e manutenzione degli attrezzi, al riutilizzo delle materie prime secondarie e di quei materiali definiti "poveri" od "alternativi".

2. Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio rurale di riferimento oppure di altre regioni italiane, attraverso scambi e sinergie, aventi sempre il fine di far conoscere nuovi prodotti o diversificando i comportamenti alimentari per il miglioramento della salute umana e introducendo nuove tendenze gastronomico-culinarie.

3. Particolare attenzione ed incentivi dovranno essere messi in atto per favorire il commercio dei prodotti tipici lombardi e dei prodotti derivanti da coltivazioni biologiche.

4. Per queste tipologie di eventi promozionali del mondo agricolo sarà individuato un'area di posteggio apposita.



Comune di Cavaria con Premezzo

(Provincia di Varese)

Articolo 12 **Vigilanza e sanzioni**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M . 20.11.2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative, nonché di quanto contenuto nel presente regolamento. Per le verifiche sulla provenienze e le caratteristiche dei prodotti qualora si rendano necessarie specifiche conoscenze, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria del settore agricolo o di esperti della materia, e/o rivolgersi, a seconda dei casi, all'ATS, ai NAS e al Corpo Forestale dello Stato.
2. Indipendentemente dall'eventuale azione penale o civile e dalle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, in ragione della loro gravità e dell'eventuale recidiva, (ovvero di reiterate violazioni, commesse anche in tempi diversi), comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti:
 - diffida scritta;
 - sospensione della concessione di posteggio, fino a 5 giorni dopo l'accertamento di 3 violazioni nell'arco di 6 mesi;
 - decadenza delle concessioni di posteggio nei seguenti casi:
 - a. assenza ingiustificata a 12 mercati nell'arco di un anno
 - b. quando siano state comminate due sospensioni nell'arco di un anno
 - c. mancato pagamento di canoni e tributi dovuti entro 30 giorni.
3. La perdita dei requisiti di cui all'art. 6 comporta la decadenza della concessione.
4. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, per le quali non disponga la legge, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 25.00 fino ad un massimo di € 500.00, con l'applicazione delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.
5. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, è il Sindaco del Comune.

Articolo 13

Rispetto degli altri Regolamenti comunali

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico/edilizi ed igienico/sanitari, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale, di polizia urbana, di polizia annonaria.

Articolo 14

Rinvio alle disposizioni di legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia.



Comune di Cavaria con Premezzo

(Provincia di Varese)

Articolo 15

Entrata in vigore e diffusione

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.

Copia del presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune.